

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **CTU: la scelta del consulente, la qualificazione professionale e il modus operandi sono sindacabili in cassazione?**

*Va confermato che le norme dell'art. 61 cod. proc. civ., art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., comma 2, relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità. Del pari non sono censurabili la qualificazione professionale del medesimo e il suo modus operandi, tema, quest'ultimo, che attiene al merito.*

**Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 11.11.2014, n. 24012**

...omissis...

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione a norma dell'art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio, lette le memorie delle parti.

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna - per quanto rileva nella presente sede - ha riformato la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la domanda proposta dagli odierni ricorrenti nei confronti dell'Inps diretta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto (L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) in relazione ai periodi di lavoro svolto alle dipendenze della Enichem di Ravenna.

In particolare, la Corte territoriale, aderendo alle conclusioni espresse nella c.t.u. disposta in grado di appello, ha osservato che i lavoratori erano rimasti esposti alla sostanza morbigena in misura superiore alla soglia legale per periodi inferiori al decennio.

Avverso detta sentenza gli assicurati ricorrono con due motivi, mentre l'Inps resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 61, 194 e 195 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello "nominato quale consulente d'ufficio un medico- legale, per questione attinente ad altra disciplina scientifica", anziché "un C.t.u. in grado, per specifiche competenze, di valutare l'effettivo grado di contaminazione ambientale ed i livelli di reale esposizione all'amianto patite dai lavoratori".

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando vizio logico di motivazione e violazione degli artt. 61, 194 e 195 cod. proc. civ., lamentano che la Corte di appello abbia basato la propria decisione sulla c.t.u. omettendo di considerare che le relative conclusioni erano contraddette dalle "testimonianze assunte in primo grado" e dalla "documentazione agli atti" ed erano viziate dal metodo utilizzato dal Consulente d'ufficio, il quale inoltre non aveva dato conto di una serie di elementi e di criteri invece occorrenti a tal fine.

In limine, deve rilevarsi la manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, per cui la causa può essere trattata in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Quanto al primo motivo, secondo costante giurisprudenza di questa Corte (v, tra le più recenti, Cass. n. 7622/2010 e n. 14906/2011), le norme dell'art. 61 cod. proc. civ., art. 13 disp. att. c.p.c. e art. 22 disp. att. c.p.c., comma 2, relative alla scelta del consulente tecnico hanno natura e finalità direttive; ne consegue che la scelta di tale ausiliario è riservata all'apprezzamento discrezionale del giudice e non è sindacabile in sede di legittimità. Del pari non sono censurabili la qualificazione professionale del medesimo e il suo modus operandi, tema, quest'ultimo, che attiene al merito (cfr. Cass. n. 7622/2010, in motivazione).

Il secondo motivo è inammissibile.

Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la parte che denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l'onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze (Cass. n. 15751 del 2003, conf.

Cass. 8372 del 2005, e numerose altre conformi). Il principio è stato anche recentemente ribadito nel senso che il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l'onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. n. 17915 del 2010 e n. 48/2014).

Il ricorso si incentra sulla mancata considerazione delle risultanze della prova testimoniale e della documentazione allegata al fascicolo di parte, ma non reca la trascrizione del contenuto di tali deposizioni nè dei documenti (almeno) nella parte che rileverebbe nella presente sede, ossia nei punti che comproverebbero il protrarsi dell'esposizione qualificata onde consentire a questa Corte di valutare la rilevanza e decisività del fatto di cui si lamenta l'omesso esame. Il ricorso non rispetta, dunque, il principio dell'autosufficienza in relazione all'art. 366 c.p.c., n. 6.

Parimenti inammissibile è la restante censura, svolta con il secondo motivo, vertente su presunti vizi logici e di metodo che inficerebbero la relazione tecnica d'ufficio. Non risultano, difatti, riportati (neppure in parte) i passaggi della relazione sui quali si incentrano le critiche, essendo il contenuto della relazione peritale del tutto omesso nella stesura del motivo di ricorso, mentre tali indicazioni sarebbero occorse per consentire il controllo della decisività dei fatti da provare sulla sola base delle deduzioni contenute nell'atto (cfr. Cass. sent. cit., nonché Cass. n. 21632 del 2013).

In effetti, attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente finisce per sollecitare a questa Corte una inammissibile rivisitazione del merito, previa ricerca di nuovi elementi di prova atti a disattendere quelli già acquisiti al giudizio e ritenuti in sentenza (che ha recepito per relationem la c.t.u.), con motivazione logicamente coerente, sufficienti alla formulazione del convincimento giudiziale.

In sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il difensore dei ricorrenti ha rappresentato che, in epoca successiva alla notifica del ricorso, l'Inail ha comunicato il riconoscimento, in favore di ciascun lavoratore, di alcuni periodi di esposizione qualificata ad amianto e che tali periodi, sommati a quelli indicati nell'accertamento peritale, consentono di ritenere superato il decennio di esposizione. Ha prodotto le dichiarazioni rilasciate dall'Inail, chiedendo che, preso atto della sussistenza dei presupposti del diritto, sia cassata la sentenza impugnata e sia accolta l'originaria domanda.

Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 5974 del 2005), i documenti volti a dimostrare la fondatezza della pretesa oggetto del giudizio non appartengono al novero di quelli per cui l'art. 372 cod. proc. civ. ammette la produzione per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché essi comportano sempre l'esigenza di un accertamento che le circostanze sopraggiunte abbiano eliminato ogni contrasto tra le parti in causa ed il venir meno d'ogni interesse delle medesime alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che dei medesimi documenti, che siano stati prodotti in violazione

della disposizione citata, non può tenersi conto al fine di dichiarare, in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere.

Più in generale, va osservato che è inammissibile, nella fase di legittimità, qualsiasi attività istruttoria, sia pure documentale, e che non sono prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio. Il fatto sopravvenuto può trovare ingresso nel thema decidendum, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere, solo se oggetto di esplicita ammissione della controparte che lo renda pacifico, mentre nel caso di specie tale condizione non ricorre, stante l'opposizione dell'INPS, dichiarata in udienza dal suo difensore.

In conclusione, il ricorso va respinto. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all'entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile *ratione temporis*, infatti, le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie (12.3.2003), anteriormente al 2 ottobre 2003.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---